

ATTO COSTITUTIVO



Oggi, nel giorno venticinque del mese di maggio dell'anno 2026 in Mascalucia (CT), via Richard Wagner n° 5, si sono riuniti per costituire un'associazione culturale le seguenti persone: (Monterosso Gabriele nato a Catania il 21/04/1991 residente in Catania Viale Nitta n.17 C.F MNT GRL 91D21 C351L, Giorgio Pappalardo nato a Acireale (CT) il 24/08/1990 Cod. Fisc PPP GRG 90M24 A028J e residente in Aci Castello (CT) via Firenze, 136, Spadaro Adriano nato a Catania (CT) il 07-06-1991 e residente in Mascalucia (CT) Via Cristoforo Colombo, 6 Cod. Fisc. SPD DRN 91H07 C351Y e Domenico Leonardi nato a Catania il 17-01-1990 e residente in Mascalucia (CT) Via delle Zinnie 3 Cod. Fisc. LNR DNC 90A17 C351A)

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Monterosso Gabriele, il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. Adriano Spadaro che accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità.

Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione Culturale venga denominata "LA PLAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE", con sede in Catania Viale Nitta, 17, e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. Gabriele Monterosso PRESIDENTE e Rappresentante Legale che firma per accettazione

Sig. Giorgio Pappalardo CONSIGLIERE e VICE PRESIDENTE che firma per accettazione

Sig. Adriano Spadaro CONSIGLIERE e SEGRETARIO che firma per accettazione

Da quindi lettura dello statuto della Associazione Culturale

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Mascalucia (CT), 27/05/2026

REG.TO AL NR. 968 SERIE 3
IL 05/08/2026 RISCOSSI € 200,00



ALLEGATO A) STATUTO DELL' "LA PLAGES ASSOCIAZIONE CULTURALE"

CAPO I COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita un'associazione culturale, denominata "LA PLAGES ASSOCIAZIONE CULTURALE", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a Catania in Viale Nitta, 17

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
2. L'associazione ha come finalità precipua la promozione della cultura attraverso il cinema sia in ambito filmico che in ambito documentaristico;
3. Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di:
 - a) Promuovere la conoscenza del cinema attraverso la proiezione di rassegne cinematografiche a tema, l'organizzazione di cineforum;
 - b) Promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali di ogni tipo, concerti, lezioni - corsi didattici per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti;
 - c) Diffondere tutte le iniziative dell'Associazione, attraverso i normali canali di messaggistica, i siti internet, la posta elettronica e i sistemi Twitter, Facebook e simili, carta stampata, volantinaggio, affissioni in luoghi pubblici o presso attività commerciali;
 - d) Valorizzare lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni, della legalità della pace tra popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - e) Promuovere, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale
 - f) L'associazione, previa delibera favorevole del C.D.A., può in qualunque momento contrarre finanziamenti con intermediari finanziari finalizzati all'apporto di migliori della struttura in cui esercita la propria attività;

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

- g) Educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale anche con finalità educative;
- h) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22-01-2004 n. 42 e succ. modifiche
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
- j) Organizzazione e gestione di attività di promozione turistica di interesse sociale;

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Finanziamenti

1. L'associazione si finanzia con
 - a) Le quote de soci, fissate annualmente dal consiglio direttivo;
 - b) Eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
 - c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche;
 - d) I proventi di gestione;
 - e) Ogni altro provento comunque conseguito.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - d) il Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
4. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 7 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione oppure mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa e pubblicazione nel sito internet dell'associazione.
2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 8 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 9 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;



- b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione il quale all'interno nominerà il presidente;
 - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
 - e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
 - f) deliberare le modifiche statutarie;
 - g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori;
2. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere iscritte nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 11 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.
3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 12 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.
2. I componenti del Collegio sindacale dove presente non possono rivestire altre cariche associative.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di minimo 3 consiglieri eletti per 3 esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.



3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 14 - Atribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:
 - a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione degli associati;
 - i) adotta i provvedimenti disciplinari;
 - l) Il consiglio di amministrazione può decidere in merito alla contrazione di finanziamenti.

Articolo 15 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. Il presidente assume contestualmente l'incarico di Tesoriere.

Articolo 16 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, eserciandone le funzioni.
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 17 - Segretario

1. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III ASSOCIATI

Articolo 18 - Associati

1. L'associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.
2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da artisti che svolgono esclusivamente attività artistica e culturale a favore dell'associazione.

Articolo 19 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera "socio";
 - c) accettazione senza riserve del presente statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.
3. Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati artisti.

Articolo 20 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato si perde:
 - a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 30 giorni prima del 31 dicembre;
 - b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata o pec.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 21 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:
 - a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 22 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicare.
2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.
3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 30 giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.



5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 24 - Rinvestimento degli avanzi di gestione
1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere rinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTEENZE

Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari

1. L'associazione può adottare i provvedimenti disciplinari, di cui al successivo articolo 26.
1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli artisti aggregati sono:
a) ammonizione;
b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito all'incoperto, si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con l'adozione di decisioni motivate, comunicate per iscritto agli interessati.
3. I provvedimenti sono appellabili al Collegio arbitrale entro quindici giorni dal ricevimento, da parte degli interessati, della relativa comunicazione scritta.

Articolo 27 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli artisti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di

procedura civile, che siano originate dalla loro attività artistica od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia associativa.

CAPO VI SCIoglimento

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 11.
2. L'Assemblea deve contestualmente:
a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
b) devolvere a fini culturali l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

CAPO VII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 29 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se ed in quanto applicabili.

